Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 9 marzo 1934 - Anno XII** **Numero 58**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re con decreto 1° marzo 1934, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Aldi-Mai Gino.
Banelli Giovanni.
Belluzzo Giuseppe.
Bodrero Emilio.
De Martino Augusto.
Di Marzo Salvatore.
Di Mirafiori-Guerrieri conte Gastone
Dudan conte Alessandro.
Giuliano Balbino.
Giuriati Giovanni.
Imberti Giovanni Battista.
Iosa Guglielmo.
Leicht Pier Silverio.
Mantovani Vico.
Marescalchi Arturo.
Martelli Alessandro.
Mattei-Gentili Paolo.
Muscatello Giuseppe.
Peglion Vittorio.
Rocco Alfredo.
Romano Michele.
Salvi Giunio.
Vassallo Ernesto.

(5668)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2377.
Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2479, 30 ottobre 1930, n. 1924, 1° ottobre 1931, n. 1365, e 27 ottobre 1932, n. 2059;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590 concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 7, 8 e da 17 a 21.
In conseguenza della soppressione dei detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 1. — Nel primo comma il contenuto della lettera *c*) è sostituito dal seguente:
« *c*) di completare la cultura specifica dei laureati mediante Scuole di perfezionamento ».
Dopo l'art. 14 (già 16) è soppresso il titolo « Scuole di perfezionamento ».
Art. 20 (già 27). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorie per il corso d'ingegneria aeronautica è soppresso l'insegnamento di « elementi di fisica matemati-

ca », di cui al n. 5, modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

Dopo l'art. 24 (già 31) sono inseriti il titolo « Scuole di perfezionamento » e i seguenti 13 nuovi articoli:

« Art. 25. — Sono istituite presso la Regia scuola d'ingegneria le Scuole di perfezionamento « in elettrotecnica », « in agraria», in « in ingegneria stradale » e « in urbanistica ».

La Scuola di perfezionamento in urbanistica è istituita in accordo con la Regia scuola superiore di architettura di Roma ed è comune ai due Istituti.

Il corso di ciascuna Scuola ha la durata di un anno.

Art. 26. — Il Consiglio di ciascuna Scuola di perfezionamento è costituito dai professori che insegnano le discipline indicate rispettivamente ai successivi articoli 28, 29, 30 e 31.

I direttori delle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale sono nominati dal direttore della Regia scuola d'ingegneria.

Direttore della Scuola di perfezionamento in urbanistica è il più anziano in grado fra i professori che insegnano nella Scuola stessa.

Art. 27. — Alle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano conseguita la laurea in ingegneria civile, industriale, mineraria e navale; alla Scuola di perfezionamento in urbanistica possono essere ammessi i laureati in ingegneria e i laureati in architettura.

Art. 28. — Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in elettrotecnica sono le seguenti:

1. Impianti elettrici (con esercizi);
2. Misure elettriche (con esercitazioni di laboratorio);
3. Trazione elettrica (con esercizi);
4. Costruzioni elettromeccaniche;
5. Trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche;
6. Telegrafia e telefonia;
7. Radiotelegrafia e radiotelefonia (con esercitazioni);
8. Economia industriale.

Art. 29. — Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in agraria sono le seguenti:

1. Idraulica agricola e bonificazioni;
2. Motori e macchine agricole;
3. Impianti e industrie agricole;
4. Economia forestale e montana;
5. Costruzioni rurali.

Art. 30. — Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in ingegneria stradale sono le seguenti:

1. Costruzioni stradali;
2. Manutenzione stradale e circolazione;
3. Automobili;
4. Prove su materiali stradali;
5. Piani regolatori edilizi;
6. Viabilità militare - mine ed esplosivi.

I corsi di « automobili » e di « piani regolatori edilizi » possono avere la durata pari alla metà dell'anno accademico.

Art. 31. — Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in urbanistica sono le seguenti:

1. Elementi di urbanistica (soltanto per coloro che non abbiano seguito l'insegnamento e superato l'esame durante il corso per la laurea);
2. Applicazioni urbanistiche;
3. Traffico ed impianti urbanistici;
4. Legislazione urbanistica.

Art. 32. — Nelle Scuole di perfezionamento possono, a complemento degl'insegnamenti, tenersi conferenze o brevi cicli di conferenze su argomenti complementari o affini.

Art. 33. — Alla fine del corso di ciascuna Scuola di perfezionamento sono ammessi a sostenere l'esame di diploma:

1° per la Scuola di elettrotecnica gl'iscritti che abbiano superato gli esami di profitto in cinque delle materie indicate all'art. 28;

2° per le altre Scuole gl'iscritti che abbiano superato gli esami di profitto in tutte le materie rispettivamente indicate agli articoli 29, 30 e 31.

Art. 34. — Per il diploma di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria, in ingegneria stradale i candidati devono presentare il progetto esecutivo di un'opera attinente al ramo speciale prescelto e sostenere su di esso analoga discussione orale, conforme al disposto dell'art. 14 e dinanzi ad una Commissione formata come all'art. 10, ultimo comma.

Per il diploma di perfezionamento in urbanistica i candidati debbono presentare un progetto di piano regolatore o di particolare sistemazione edilizia, e sostenere una discussione sul progetto stesso ed inoltre su una tesi orale concernente una delle materie d'insegnamento.

Art. 35. — Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma della Scuola di perfezionamento in urbanistica sono composte rispettivamente di tre e di cinque membri, scelti fra i professori o cultori delle discipline della Scuola stessa.

Art. 36. — Ai laureati in ingegneria che superano gli esami di diploma il direttore della Regia scuola d'ingegneria rilascia i rispettivi diplomi di perfezionamento.

Art. 37. — Gl'inscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare la tassa d'iscrizione in L. 200 e la tassa di diploma pure in L. 200.

La tassa d'iscrizione deve versarsi alla Scuola in due rate uguali, l'una all'atto dell'iscrizione, l'altra entro il mese di maggio.

La tassa di diploma deve essere versata all'Erario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 171. — MANCINI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 316.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. **317.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1934, n. **318.**

Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Amministrazione dei beni « auqaf » della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1175, che autorizza l'Amministrazione dei beni « auqaf » della Tripolitania a farsi rappresentare e difendere dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, numero 2007, che estende le stesse disposizioni alla Cirenaica;
Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621, relativo all'istituzione del foro erariale nelle Colonia libiche;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, previo assentimento di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fermo il disposto del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1175, la richiesta di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione dei beni « auqaf », nei giudizi che si svolgono in Tripolitania e in Cirenaica, è di volta in volta fatta dai Governi coloniali ai locali uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1934, n. **319.**

Determinazione degli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura, e norme per il trasferimento della gestione degli Istituti preesistenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
Veduto l'art. 5, 1° comma, del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, per effetto del quale la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » e cessa di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
Veduto il R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1813, che riduce da 25 a 18 il numero dei Compartimenti di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale suaccennato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare gli Istituti autorizzati a gestire l'assicurazione nei Compartimenti predetti e di stabilire norme per regolare il trasferimento delle gestioni dagli Istituti preesistenti;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è affidato, per ciascun Compartimento assicurativo, alla Cassa mutua a fianco indicata:

Comp. n. I - Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Torino;

Comp. n. II - Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Vercelli;

Comp. n. III - Cassa mutua lombarda con sede in Milano;

Comp. n. IV - Cassa mutua infortuni agricoli «L'Adige» con sede in Verona;

Comp. n. V - Cassa mutua infortuni agricoli « S. Marco » con sede in Venezia;

Comp. n. VI - Cassa mutua giuliana infortuni agricoli con sede in Trieste;

Comp. n. VII - Cassa mutua agraria infortuni con sede in Bologna;

Comp. n. VIII - Cassa mutua aziende agricole forestali con sede in Firenze;

Comp. n. IX - Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Arezzo;

Comp. n. X - Cassa mutua adriatica infortuni agricoli con sede in Ancona;

Comp. n. XI - Cassa mutua umbro-laziale infortuni agricoli con sede in Roma;

Comp. n. XII - Cassa mutua abruzzese infortuni agricoli con sede in Chieti;

Comp. n. XIII - Cassa mutua infortuni agricoli della Campania con sede in Napoli;

Comp. n. XIV - Mutua pugliese infortuni agricoli con sede in Bari;

Comp. n. XV - Cassa mutua calabrese infortuni agricoli con sede in Catanzaro;

Comp. n. XVI - Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Palermo;

Comp. n. XVII - Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Messina;

Comp. n. XVIII - Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Cagliari.

Art. 2.

Le seguenti Casse mutue a decorrere dal 1° gennaio 1934 cessano di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nelle Provincie a fianco di ciascuna di esse indicate:

Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Brescia, nelle provincie di Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio (già Comp. V);

Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Padova, nelle provincie di Padova, Rovigo, Vicenza (già Comp. VII);

Cassa mutua infortuni agricoli « S. Marco » con sede in Venezia, nella provincia di Udine (già Comp. VIII);

Cassa mutua infortuni agricoli « Emilia » con sede in Reggio Emilia, nelle provincie di Reggio Emilia, Modena, Parma, Piacenza (già Comp. X);

Cassa mutua infortuni agricoli per la Lucania, con sede in Potenza, nelle provincie di Potenza, Matera (già Comp. XIX).

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse mutue, di cui nell'articolo precedente, continueranno a compiere, per i Compartimenti o per parte di essi, in cui rispettivamente esercitavano l'assicurazione anteriormente al 1° gennaio 1934, tutti gli atti inerenti alle gestioni degli anni 1933 e precedenti, ivi compresa la formazione e l'approvazione del bilancio consuntivo 1933, che dovrà effettuarsi entro il 31 marzo 1934.

Gli Istituti predetti trasferiranno, entro il 30 aprile 1934, alle Casse mutue di cui all'art. 1 le attività e passività risultanti dal bilancio consuntivo 1933, e procederanno alla consegna di tutti gli altri atti inerenti alle rispettive gestioni.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le corporazioni saranno sciolti i Consigli di amministrazione delle Casse mutue di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Chieti, Napoli, Bari e Cagliari e nominati i rispettivi commissari, con l'incarico di proporre, entro il 30 aprile 1934, al Ministro predetto, le modificazioni dello statuto specialmente agli effetti della costituzione dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Art. 5.

Gli impiegati licenziati dalle Casse mutue, le quali cessano di gestire l'assicurazione, purchè possiedano i necessari requisiti tecnici, sono preferiti agli estranei per un biennio dalla data di licenziamento, nel caso di assunzione di personale alle dipendenze delle Casse mutue, di cui all'art. 1.

Nei riguardi di detti impiegati potrà essere derogato alle norme dei regolamenti delle singole Casse mutue per quanto riguarda i limiti di età ed il titolo di studi richiesto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934.
Nomina del cav. dott. Enrico Macaluso a componente del Consiglio generale del Banco di Sicilia in rappresentanza della provincia di Agrigento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato col R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 55;

Visto il Nostro decreto 12 marzo 1933, col quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco suddetto pel biennio 1933-34;

Visto che fra i componenti il detto Consiglio generale è compreso, come rappresentante della provincia di Agrigento, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 7 dello statuto suddetto, il signor conte dott. Alfonso Gaetani;

Visto l'altro Nostro decreto 21 ottobre 1933-XI con cui al detto conte Alfonso Gaetani è stata conferita la nomina di consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia, ai termini dell'art. 14 dello statuto, per modo che è venuta a mancare nel Consiglio generale del Banco la rappresentanza della provincia di Agrigento;

Visto che occorre, perciò, provvedere alla ricostituzione di tale rappresentanza;

Vista la terna all'uopo proposta dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Agrigento, come da lettera del 7 dicembre 1933;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A componente il Consiglio generale del Banco di Sicilia, in rappresentanza della provincia di Agrigento, è nominato il signor cav. dott. Enrico Macaluso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 574. — GUALTIERI.

(5641)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934.

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci a corrispondere un sussidio annuo pel mantenimento dell'autoservizio pubblico Castagneto Carducci-Stazione ferroviaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 20 novembre 1933 con cui il podestà di Castagneto Carducci chiede che il Comune venga autorizzato a continuare a corrispondere per l'anno 1933 il sussidio annuo di L. 2600 pel mantenimento del pubblico servizio automobilistico di collegamento del Comune con la stazione ferroviaria;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castagneto Carducci è autorizzato a continuare a corrispondere il sussidio annuo di L. 2600 pel mantenimento dell'autoservizio pubblico Castagneto Carducci-Stazione ferroviaria, per l'anno 1933.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Interno, foglio n. 220.

(5653)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 febbraio 1934.

Norme relative al funzionamento dei servizi inerenti alle migrazioni e alla colonizzazione interna.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Al funzionamento dei servizi inerenti alle migrazioni e la colonizzazione interna si provvede con il personale di ruolo del Commissariato nonchè con personale comandato da altre Amministrazioni su richiesta del commissario e con personale assunto a contratto o avventizio nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 2.

Il ruolo del personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna è composto di un segretario generale (grado 4°, gruppo *A*), di due ispettori superiori (grado 6°, gruppo *A*), di quattro ispettori capi (grado 7°, gruppo *A*) da nominarsi con decreti del Capo del Governo su proposta del commissario fra funzionari già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed aventi i necessari requisiti.

Ai posti dei gradi inferiori sarà provveduto con funzionari comandati da altre Amministrazioni.

Art. 3.

Al personale del ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni stabilite per i ruoli dei personali civili di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le norme che regolano l'assunzione e il trattamento del personale a contratto saranno stabilite con successivo provvedimento del Capo del Governo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dal comune di Chiavari.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Chiavari il 16 aprile 1932-X a rogito del segretario capo del Comune (n. 92 di repertorio), atto col quale il comune di Chiavari ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, il fabbricato in via Indipendenza da esso costruito ad uso di Casa del Balilla ed il terreno sul quale la costruzione sorge, il tutto segnato nel catasto rustico del Comune alle partite n. 3156 e 2817, mappali 185 e parte del 186;
Veduta la deliberazione n. 17 in data 21 dicembre 1933 - Anno XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto disposta a suo favore dal comune di Chiavari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5620)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1934
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Venezia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Venezia il 2 ottobre 1933-XI a rogito del dott. Antonio Candiani, notaio residente in Venezia (n. 4567 di repertorio), atto col quale il comune di Venezia ha donato all'Opera nazionale Balilla che ha accettato un appezzamento di terreno della superficie di mq. 273.35 sito nel comune di Venezia (Porto Marghera) già adibito a sede stradale e di recente declassificato, che sarà segnato in catasto Sezione Venezia, foglio II, al mappale n. 61, lettera *b*);
Veduta la deliberazione n. 12 in data 13 dicembre 1933-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto disposta a suo favore del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5621)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Campobello di Licata.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Campobello di Licata il 7 luglio 1933-XI, a rogito del dott. Giuseppe Rizzo, notaio ivi residente, (n. 547 di repertorio), atto col quale il comune di Campobello di Licata ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di proprietà comunale della superficie di mq. 832, da adibirsi alla costruzione di una scuola rurale ed accessori, sita nell'ex feudo Milici, contrada Tintoria, ed annotato in catasto all'art. 240, Sez. R. n. 105/2 e all'art. 6416 Sez. R. n. 104;
Veduta la deliberazione n. 18, in data 30 dicembre 1933-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto disposta a suo favore dal comune di Campobello di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5622)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1934.
Inclusione del coniglio tra gli animali nocivi agli effetti dell'esercizio venatorio in comune di Naro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Regia prefettura di Agrigento e udita quella Commissione venatoria, nonchè la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Nella contrada « Furore » in comune di Naro, il coniglio viene annoverato, fino a nuova disposizione, tra gli animali nocivi.

La Commissione venatoria provinciale è incaricata della esecuzione del presente decreto, per quanto concerne la uccisione dei detti animali, presi accordi con il proprietario del detto fondo, signor conte Vincenzo Gaetani fu Alfonso.

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1934.
Sostituzione di due deputati supplenti della Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il decreto Ministeriale 28 dicembre u. s. col quale è stata nominata la Deputazione della borsa merci di Milano per l'anno 1934-XII;
Veduta la lettera 3 febbraio 1934-XII, con la quale S. E. il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ha comunicato che i signori cav. Antonio Aghemo e il dott. Eugenio Mischio hanno rinunciato alla carica di deputato supplente di detta Borsa merci ed ha designato a sostituirli rispettivamente i signori avv. rag. Carlo Mario Zanotti e il dott. Guido Gallese;

Decreta:

Per l'anno 1934-XII i signori avv. rag. Carlo Mario Zanotti e il dott. Guido Gallese sono nominati deputati supplenti della Borsa merci di Milano in sostituzione dei signori cav. Antonio Aghemo e dott. Eugenio Mischio, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL' INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio Provinciale sanitario di Nuoro.

Si comunica che con R. decreto 29 gennaio 1934 (registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1934, registro n. 1, Interno, foglio n. 316) il sig. dott. Raimondo Cichi è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Nuoro pel triennio 1933-35 in sostituzione del sig. dott. Nicolò Falchi.

(5647)

Nomina del commissario straordinario per gli Archivi del Regno.

Con R. decreto 12 febbraio 1934 è stato nominato commissario straordinario per gli Archivi del Regno S. E. il conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon.

(5628)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 55.

Media dei cambi e delle rendite
del 7 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	59.06
Francia (Franco)	76.55
Svizzera (Franco)	376.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	48.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.67
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.625
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.90
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	89.65
Id. 3,50 % (1902)	87.625
Id. 3 % lordo	65.80
Prestito Conversione 3,50 %	94.225
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.15
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.875
Id. id. id. 1940	106.275
Id. id. id. 1941	106.675
Id id. id. 1943	100.15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 32.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	212776	5.000 —	Gallino Emilia-Martina di Giuseppe, moglie di Gallino *Adolfo-Andrea*, domt. a Genova vincolata.	Gallino Emilia-Martina di Giuseppe, moglie di Gallino *Andrea-Adolfo*, domt. a Genova vincolata.
»	495412	300 —	Dali Catanzaro Rosaria fu Salvatore, domt. a Roma.	Davi Rosaria fu Salvatore, domt. a Roma.
3,50 % »	615507 633774	1.400 — 122,50	Tarditi Adele fu Vittore, nubile, domt. a Saluzzo (Cuneo).	Tarditi *Maria-Delfina-Adelaide-Carolina* fu Vittore, nubile, domt. come contro.
3,50 % (1902)	26651	1.827 —	Bolgè Arsace fu Carlo, domt. a Milano; con usuf. vital. a Monti *Rina* fu Ambrogio, nubile, domt. a Milano.	Bolgè Arsace fu Carlo, domt. a Milano; con usuf. vital. a Monti *Maria-Regina-Pierina* fu Ambrogio, nubile, domt. a Milano.
3,50 %	102242	105 —	Presidente della Deputazione Provinciale di Molise (Campobasso); con usuf. a *Perrone* Maria-Nicola, Albina e Maria-Giacinta fu Caramuele, vitalizio, congiuntamente e con diritto di accrescimento.	Presidente della Deputazione Provinciale di Molise (Campobasso); con usufrutto a *Porrone* Maria-Nicola, Albina e Maria-Giacinta ecc. come contro.
Cons. 5 % Cons. 5 % Litt. » »	523208 72141 78894	1.875 — 625 — 3.750 —	Marigo Emilia fu Giovanni, maritata Parmesan, dom. a Bologna.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Keiner Maria fu *Iokob-Roberto* ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Cons. 5 % Litt. » »	523209 72142 78873	1.875 — 625 — 3.755 —	Marigo Angela fu Giovanni, ved. Galli, domiciliata a Verona.	
Cons. 5 % » » Cons. 5 % Litt.	323210 531444 72143	1.875 — 2.725 — 625 —	Marigo Alessandro fu Giovanni, dom a Genova.	
Cons. 5 % » » Cons. 5 % Litt.	523211 531443 72144	1.875 — 3.380 — 625 —	Marigo Attilio fu Giovanni, dom. a Genova. Tutte le suddette rendite con usuf. vital. a Kleiner Maria fu *Roberto*, ved. di Marigo Isaia, dom. a Verona.	
Cons. 5 %	123703	400 —	Giordano *Elvira* fu *Alberto*, moglie di Bagnasco *Angelo*, domt. in Oneglia (Porto Maurizio) con usuf. vital. a Giordano *Giuseppina* fu Giuseppe, ved. di Giordano *Alberto*, domt. in Oneglia (Porto Maurizio).	Giordano *Maria-Caterina vulgo Elvira* fu *Giovanni Battista-Alberto* moglie di Bagnasco *Domenico Angelo*, domt. come contro; con usufr. vital. a Giordano *Giulia-Giuseppina* fu Giuseppe, ved. di Giordano *Giovanni Battista-Alberto*, domt. come contro.
»	227919	50 —	Bagnasco Giuseppina. Livia, Maria, Giovanna ed Attilio di *Angelo*, minori sotto la p.p. del padre, domt. in Oneglia (Porto Maurizio).	Bagnasco Giuseppina, Livia, Maria Giovanna ed Attilio di *Domenico-Angelo*, minori ecc. come contro.
»	227920	15 —	Intestata come la precedente e con usuf. vitalizio come all'iscrizione 123703 precedente.	Intestata come la precedente e con usuf. vitalizio come la precedente iscrizione numero 123703.
»	235509	25 —	Bagnasco Livia di *Angelo* minore sotto la p.p. del padre, domt. in Oneglia (Porto Maurizio); con usufrutto come la precedente.	Bagnasco Livia di *Domenico-Angelo* ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
» »	221324 235514	185 — 80 —	Intestate come la precedente, libere.	Intestate come la precedente, libere.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons 5%	235508	25 —	Bagnasco Giuseppina di *Angelo*, nubile, domt. in Oneglia (Porto Maurizio); con usuf. vitalizio come la precedente	Bagnasco Giuseppina di *Domenico-Angelo*, nubile, domt. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	235510	25 —	Bagnasco Maria di *Angelo* minore sotto la p.p. del padre, domt. in Oneglia (Porto Maurizio); con usuf. vital come la precedente.	Bagnasco Maria di *Domenico-Angelo* ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	235511	25 —	Bagnasco Giovanna di *Angelo*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Bagnasco Giovanna di *Domenico-Angelo*, minore ecc come contro e con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	794649	3,50	Bagnasco Giuseppina di *Angelo*, nubile domt. in Oneglia (Porto Maurizio) con usuf. vitalizio come la precedente	Bagnasco Giuseppina di *Domenico-Angelo*, ecc. come contro e con usufrutto vital. come la precedente.
»	794651	3,50	Bagnasco Maria di *Angelo*, minore sotto la p.p. del padre. domt. come la precedente e con usuf vital come la precedente.	Bagnasco Maria di *Domenico-Angelo* ecc. come contro e con usuf. vital come la precedente.
»	794652	3,50	Bagnasco Giovanna di *Angelo*, minore ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Bagnasco Giovanna di *Domenico-Angelo* ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	794655	10,50	Bagnasco *Lina di Angelo* minore sotto la p.p. del padre domt. in Oneglia (Porto Maurizio).	Bagnasco *Livia* di *Domenico-Angelo*, minore ecc. come contro.
»	794650	3,50	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come la precedente n. 794652.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come la precedente n. 794652.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 17 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2091)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	298176	785 —	Besana *Enrico* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cerliani Maria fu Felice, ved. Besana, dom. a Mariano Comense (Como).	Besana *Felice-Enrico* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Buoni Tes. Nov. Serie 2ª id. 1ª 5 %	639 1106 254	10.000 — 10.000 — 10.000 —	Giudice Valeria di *Antonio-Tito*, moglie di Serra Adriano, vincolati.	Giudice Valeria di *Giuseppe-Antonio-Tito*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	147946	25 —	Prati *Giulio* fu Sabatino, dom. a Pisa.	Prati *Ranieri-Giulio* fu Sabatino, dom. a Pisa.
»	148504	390 —	Loiacono Vincenzo, Vitantonio, Pasquale, *Rosa*, nubile, Teresa, moglie di Tateo Vincenzo di Raffaele, dom. a Conversano (Bari) e prole nascitura da Loiacono Raffaele fu Vincenzo, quali eredi indivisi; con usuf. vital. a Loiacono Raffaele fu Vincenzo, dom. a Conversano (Bari).	Loiacono Vincenzo, Vitantonio, Pasquale, *Maria-Rosa*, nubile, Teresa, moglie ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
» » »	185056 185057 185059	105 — 105 — 105 —	Cazzola *Giulio* Cazzola *Maria-Giulia* Cazzola *Francesca* di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Rivarolo Ligure (Genova).	Cazzola *Angelo-Giuseppe* Cazzola *Giulia-Caterina* Cazzola *Giuseppina* di Giovanni, minori ecc. come contro.
»	151337	275 —	*Faedda* Francesco di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Ittiri (Sassari)	*Fadda* Francesco di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	61297	100 —	Musso *Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Damassino Marcello di Nicola, dom. a Grognardo (Alessandria).	Musso *Maria-Giuseppina* fu Giovanni, moglie ecc, come contro.
3,50 %	309070	17,50	Vedani Teresa di Luigi, nubile, dom. in Invorio Inferiore (Novara).	Vedani Teresa di Luigi, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 % »	89040 89041	160 — 160 —	Carbone Antonio Carbone Gaetano fu Paolo dom. a Trani (Bari).	Carbone Antonio Carbone Gaetano fu Paolo, *minori sotto la p. p della madre De Camelis* Luisa fu Ferdinando, *ved. di Carbone Paolo*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII.

(1969)

Il direttore generale CIARROCCA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia.

Con R. decreto 5 febbraio 1934-XII il termine assegnato al dott. Bruno Illich quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari delle Industrie tessili friulane di Gorizia è stato prorogato al 30 aprile 1934-XII.

(5629)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca.

Con R. decreto 5 febbraio 1934 è stato prorogato al 12 maggio 1934, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Lucca, sig. dott. Alfonso De Felice.

(5630)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova.

Con R. decreto 5 febbraio 1934, è stato prorogato al 12 aprile 1934, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Mantova, sig. dott. Agostino Giazzi.

(5631)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

Con R. decreto 5 febbraio 1934 è stato prorogato al 6 luglio 1934, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro, sig. avv. Nino Tola.

(5633)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di primo segretario ripartitore in prova (gruppo B, grado 9°) nel ruolo del Servizio dei progetti economici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, con il quale vennero approvati i nuovi ruoli organici dei personali dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento per il personale centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con i Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885, e 2 marzo 1933, n. 318;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sugli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, contenente norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Vista la nota in data 14 corrente, n. 11250, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a indire il concorso per titoli a un posto di primo segretario ripartitore (gruppo B, grado 9°) nel ruolo del Servizio dei progetti economici;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli invalidi per la causa nazionale e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad un posto di primo segretario ripartitore in prova (gruppo B, grado 9°) nel ruolo del Servizio dei progetti economici.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, in carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire alla Divisione del personale e degli affari generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome, paternità e indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni. Il limite massimo di età è di 34 anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 39 anni, e per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare, a 43 anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) diploma originale, o copia autentica, conseguito presso un Istituto medio di 2° grado, Regio o pareggiato; diploma di abilitazione a perito tecnico industriale conseguito presso un Regio istituto industriale;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato alle benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio; tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) certificato d'iscrizione al P. N. F., rilasciato dal segretario della Federazione presso la quale l'aspirante trovasi iscritto;

l) tutti quei titoli che il concorrente crederà di presentare.

I documenti devono essere legalizzati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato,

sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*); sono tenuti però a presentare copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente capo ufficio. La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti, o corredate di documenti irregolari, o che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti e degli iscritti ai Fasci, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

Il vincitore del concorso, se estraneo all'Amministrazione dello Stato, non potrà conseguire la nomina in ruolo se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a 6 mesi e ottenuto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo di prova gli sarà corrisposto, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172, un assegno mensile di L. 1200, da ridursi a L. 1056, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5673)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a tre posti d'insegnante (gruppo A) nel Regio conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933:

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ai seguenti posti d'insegnante (gruppo *A*) nel Regio conservatorio di musica di Palermo:

Professore di violino con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

Professore di clarinetto con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali;

Professore di teoria, solfeggio e dettato musicale con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti, Div. III) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data del presente bando da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado o occupino un impiego civile quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Detto insegnamento o servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'Ufficio competente. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica própria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, su carta da bollo da L. 3, d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi all'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno, inoltre, essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto quelli di cui alle lettere *c*) ed *h*). Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale; è solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi a cattedra nei Regi conservatori di musica, banditi contemporaneamente dalla Direzione generale per le antichità e belle arti.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà tutti i concorrenti o soltanto quelli che abbiano presentato titoli più importanti alle prove di esame indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832; 26 luglio 1929, n. 1397; 24 marzo 1930, n. 454; 12 giugno 1931, n. 777, e 13 dicembre 1933, n. 1706.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Programmi di esame.

Violino.

Eseguire:

a) due Capricci di N. Paganini estratti a sorte il giorno precedente quello dell'esame fra 12 indicati dal candidato;

b) una delle 6 Sonate per violino solo di J. S. Bach estratta a sorte 24 ore prima dell'esame fra tre (I, IV, VI);

c) la Sonata « Trillo del diavolo » di G. Tartini;

d) un concerto di autore moderno scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato.

Fare l'analisi di un primo tempo di Quartetto classico designato due ore prima dell'esame dalla Commissione esaminatrice ed eseguire la parte di violino di un tempo di Quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven scelto dalla Commissione stessa.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa con l'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per violino solo.

Dirigere eseguendo la parte di primo violino, il primo tempo di un Quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dello esame.

Dimostrare di conoscere, anche con l'accennare a memoria, sull'istrumento, i temi iniziali, la letteratura da concerto per violino ed i brani più difficili e caratteristici che si incontrano nelle opere più significative da Corelli in poi.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violino scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia degli istrumenti ad arco e la letteratura didattica del violino.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo della conoscenza pratica da parte del candidato del pianoforte e dell'armonia.

Clarinetto.

Eseguire (col clarinetto a sistema Bohm):

a) uno studio estratto a sorte (e previo studio di due ore) fra i numeri 2, 3, 4, 7, 9, 12, dei 12 studi op. 49 di R. Starck (ed. Schomodt) ed uno studio dei 10 Studi-Capricci di grande difficoltà di A. Magnani (ed. Evette e Scheffer, Paris);

b) il 2° concerto di C. M. Weber, op. 74;

c) un pezzo moderno, da concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare previa breve osservazione, e d'intesa con l'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per gli strumenti a fiato designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per clarinetto imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere, anche con l'accennare i temi iniziali, le migliori composizioni originali per clarinetto basso, che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Dimostrare la conoscenza pratica del clarinetto basso.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al clarinetto.

Insegnare ad un estraneo, o meglio al proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo della conoscenza pratica da parte del candidato del pianoforte e dell'armonia.

Teoria, solfeggio e dettato musicale.

Cantare:

a) a prima vista, un solfeggio a chiavi alternate;

b) a propria scelta, un pezzo con parole ed eseguirne insieme l'accompagnamento di pianoforte.

Trasportare, previa osservazione, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto (senza parole) e pianoforte.

Comporre e scrivere sulla lavagna, seduta stante, un piccolo solfeggio ad una voce avente un dato scopo didattico antecedentemente indicato dalla Commissione esaminatrice.

Scrivere, sotto dettatura, una melodia ed accennare poscia l'armonizzazione e l'accompagnamento al pianoforte.

Fare l'analisi, previo breve studio, di un frammento a voci sole, scelto dalla Commissione esaminatrice, e segnarne l'esecuzione.

Comporre, nel termine massimo di sei ore consecutive, un solfeggio a due voci con accompagnamento di pianoforte, su tema dato dalla Commissione. Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali opere didattiche della materia.

Leggere all'improvviso al pianoforte un breve pezzo in partitura a quattro voci nelle rispettive chiavi.

(Non obbligatoria) Impartire una lezione ad un piccolo coro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5667)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre per il Reale educandato femminile delle fanciulle di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;
Veduta la deliberazione del Reale educandato femminile di Milano in data 26 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Reale educandato femminile delle fanciulle di Milano sono indetti i seguenti concorsi:

a) una cattedra di materie letterarie;

b) una cattedra di matematica e fisica;

c) una cattedra di disegno e calligrafia;

d) tre posti di maestra istitutrice di 2ª classe.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, compiuti alla data del presente bando. Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Però, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non

di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni. I concorsi di cui sopra sono per titoli ed esami.

Art. 3.

Ai concorsi a cattedre sono ammessi i candidati in possesso della abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per almeno una delle materie comprese nella cattedra messa a concorso. L'esame verterà sulle materie comprese nella cattedra messa a concorso e consisterà in una prova scritta e in una orale. Per l'ammissione ai concorsi a posti di maestra istitutrice di 2ª classe è richiesto il possesso del diploma d'abilitazione magistrale o licenza normale oppure il certificato di iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio. La prova scritta di tali concorsi consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria. La prova orale, della durata non minore di 30 minuti, sarà diretta a saggiare il grado di cultura della candidata e la sua capacità didattica in relazione alle materie che formano parte dell'insegnamento elementare. Le anzidette prove scritte avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi ai concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti dovranno essere presentate al presidente del Reale educandato femminile di Milano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribuanle o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili con l'indicazione della data di iscrizione;

e) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di ufficio, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) per i concorsi a cattedre di materie letterarie e di matematica e fisica e di disegno e calligrafia, certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, e per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) titoli di studio, in originale o in copia autentica, in base al quale si domanda l'ammissione ai concorsi;

i) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati ai concorsi;

l) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla compentente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dai concorsi. Ai documenti sopra indicati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte e dattilografate.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Per la valutazione delle benemerenze belliche e patriottiche i concorrenti dovranno produrre i documenti attestanti tali benemerenze.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, non è consentito il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o presso altri Educandati.

Art. 5.

Le nomine ai posti messi a concorso col presente decreto sono conferite nell'ordine di graduatoria, formata dalle Commissioni in base alle votazioni riportate.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni e integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme in favore dell'incremento demografico. Le graduatorie saranno approvate con decreto Ministeriale e a tal fine a cura del presidente del Reale educandato femminile delle fanciulle di Milano, saranno trasmessi a questo Ministero, per i necessari controlli, tutti gli atti dei concorsi nonchè i fascicoli dei candidati.

Art. 6.

I vincitori dei concorsi a cattedre saranno nominati straordinari per la durata di un triennio, mentre le vincitrici del concorso a posti di maestra istitutrice conseguiranno la nomina in ruolo dopo di aver prestato il prescritto periodo di prova, non inferiore a sei mesi. Sono dispensati da tale periodo di prova coloro che all'atto della nomina abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio.

Art. 7.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5675)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove dei concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e dei relativi esami di abilitazione, dei concorsi a posti di alunno segretario nei Regi istituti medi di istruzione, di vice economo di seconda classe e maestro e maestra di seconda classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1933-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 dicembre 1933-XII, con il quale furono banditi i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione ed i relativi esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio per l'anno 1934;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 gennaio 1934-XII, con il quale fu bandito il concorso per esami per il conferimento di 50 posti di alunno segretario nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visti i decreti Ministeriali 31 gennaio 1934-XII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 15 febbraio 1934-XII, con i quali furono banditi concorsi per il conferimento di 10 posti di vice economo di seconda classe e di 15 posti di maestro e maestra di seconda classe nei Convitti nazionali;

Decreta:

Il diario delle prove dei concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e dei relativi esami di abilitazione, dei concorsi a posti di alunno segretario nei Regi istituti medi di istruzione, di vice economo di seconda classe e maestro e maestra di seconda

classe nei Convitti nazionali, concorsi indetti con i decreti Ministeriali sopra citati, è stabilito come segue:

3	aprile	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura spagnuola ne-
4	aprile	1934-XII	— comp. } gli Istituti medi di secondo grado
5	aprile	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura spagnuola ne-
6	aprile	1934-XII	— comp. } gli Istituti medi di primo grado
7	aprile	1934-XII	— Storia dell'arte
8	aprile	1934-XII	— Filosofia e storia
9	aprile	1934-XII	— Lettere classiche
10	aprile	1934-XII	— Musica e canto
11	aprile	1934-XII	— Maestra giardiniera
12	aprile	1934-XII	— Scienze naturali, chimica e geografia
16	aprile	1934-XII	— Italiano, latino, greco, storia, geografia
18	aprile	1934-XII	— Tema in lingua italiana } Lettere italiane
19	aprile	1934-XII	— Tema in lingua latina } e latine e storia
20	aprile	1934-XII	— Lettere italiane e storia
22	aprile	1934-XII	— }
23	aprile	1934-XII	— } Concorso a 50 posti di alunno segretario
24	aprile	1934-XII	— }
25	aprile	1934-XII	— Italiano, latino, storia e geografia
1	maggio	1934-XII	— Disegno
3	maggio	1934-XII	— Matematica e fisica
4	maggio	1934-XII	— Matematica
12	maggio	1934-XII	— Maestro elementare di seconda classe
14	maggio	1934-XII	— Vice economo di seconda classe
12	giugno	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura tedesca negli
13	giugno	1934-XII	— comp. } Istituti medi di primo grado
14	giugno	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura tedesca negli
15	giugno	1934-XII	— comp. } Istituti medi di secondo grado
16	giugno	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura francese ne-
17	giugno	1934-XII	— comp. } gli Istituti medi di primo grado
18	giugno	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura francese negli
19	giugno	1934-XII	— comp } Istituti medi di secondo grado
20	giugno	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura inglese negli
21	giugno	1934-XII	— comp. } Istituti medi di primo grado
22	giugno	1934-XII	— trad. } Lingua e letteratura inglese negli
23	giugno	1934-XII	— comp. } Istituti medi di secondo grado

Alle sedi indicate ai numeri I, II, III, IV, V, VI, IX e X della tabella *B*, annessa al citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1933-XII per lo svolgimento della prova scritta dei concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e dei relativi esami di abilitazione, è aggiunta quella di Cagliari.

Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(5674)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre nel Regio ginnasio di Mogadiscio.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1934, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre del Regio ginnasio di Mogadiscio:

a) due cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nelle classi inferiori;

b) una cattedra di matematica.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo nelle scuole medie governative del Regno, i quali non siano di grado superiore al 10°, non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 maggio 1934-XII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre; il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari ad uno stipendio e un quarto. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2430.

L'orario d'obbligo è quello stabilito per i professori dei Ginnasi isolati del Regno.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 8 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII.

Il Ministro: DE BONO.

(5666)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.